

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 508

Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri. (045U0508)

(GU n.107 del 6-9-1945)

Vigente al: 7-9-1945

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 gennaio 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la guerra e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Corpo degli agenti di custodia dipende dal Ministero di grazia e giustizia, e' militarmente organizzato e fa parte delle Forze armate dello stato e di quelle in servizio di pubblica sicurezza.

Sull'uniforme fa uso delle stellette a cinque punte.

Gli agenti di custodia sono equiparati a tutti gli effetti agli agenti di pubblica sicurezza, fermo rimanendo, per il trattamento economico, quanto disposto dal presente decreto.

Art. 2.

I componenti il Corpo degli agenti di custodia sono soggetti, per tutti i reati preveduti dalla legge penale militare di pace e di guerra, alle pene da essa comminate e alla giurisdizione militare.

Art. 3.

Il ruolo organico e l'ordine gerarchico del Corpo sono determinati

dalla tabella A annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro.

L'aumento stabilito dalla predetta tabella rispetto all'organico dei sottufficiali, delle guardie e degli allievi, di cui al R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, ha vigore per la durata di anni cinque.

A cominciare dal 6° anno, il quinto delle vacanze che si verificheranno nel ruolo in parola sarà destinato alla soppressione di un corrispondente numero di posti, iniziando dai gradi meno elevati fino al completo riassorbimento dell'aumento organico transitorio.

Entro i limiti dei posti di organico previsti dalla tabella A annessa al presente decreto, è concessa sanatoria per gli arruolamenti effettuati eventualmente in eccedenza agli organici di cui al R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

Eguale sanatoria è concessa per i richiamati in temporaneo servizio dalla posizione di quiescenza; costoro saranno licenziati man mano che sarà provveduto alla reintegrazione dell'organico mediante promozioni e nuovi arruolamenti.

Art. 4.

Sono ammessi a servire nel Corpo degli agenti di custodia coloro che riuniscano i seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici;

2) avere età non maggiore di 28 e non minore di 18 anni. Per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei carabinieri Reali, nella guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza il limite massimo di età è elevato a 23 anni;

3) essere celibi o vedovi senza prole;

4) avere statura non inferiore a metri 1,60, essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti fisici;

5) avere compiuto il corso superiore elementare (5ª classe);

6) avere l'assenso dell'esercente la patria potestà, o la tutela, se minore degli anni 21;

7) non avere subito condanne per delitti dolosi né essere stati sottoposti a misure di sicurezza;

8) avere tenuta sempre buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica o da altri Corpi militarmente organizzati, e non aver riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare;

9) appartenere a famiglia di buona reputazione.

Art. 5.

Gli agenti di custodia sono reclutati:

1) per arruolamento volontario, con preferenza per coloro che hanno appartenuto ai Corpi armati in servizio dello Stato o che hanno ottenuto la qualifica di patriota combattente a termini dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158. All'arruolamento possono essere ammessi gli iscritti di leva, anche dopo la data di apertura della leva cui debbono concorrere;

2) per passaggio di militari dell'Esercito, della Marina,

dell'Aeronautica che si trovino alle armi o in congedo provvisorio in attesa della chiamata alle armi della loro classe.

I Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica hanno facolta' di vietare gli arruolamenti e i passaggi nel Corpo degli agenti di custodia degli iscritti e dei militari anzidetti, che siano adibiti o da adibirsi a servizi speciali.

Negli arruolamenti sono osservate, per quanto applicabili, le norme del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, con le modificazioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

Gli agenti di custodia sono dispensati dalla chiamata alle armi della loro classe di leva e dai richiami per istruzione o mobilitazione.

Art. 6.

L'art. 6 del regolamento per il Corpo e' modificato come segue:

La domanda di arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia deve essere presentata al procuratore del Regno del circondario ove l'aspirante risiede, corredata dei seguenti documenti:

- 1) atto di nascita;
- 2) certificato di cittadinanza italiana,
- 3) certificato di leva o di congedo;
- 4) dichiarazione medica dalla quale risulti la sana e robusta costituzione, la mancanza di difetti fisici e la statura;
- 5) certificato di compimento del corso superiore elementare;
- 6) certificato generale del casellario giudiziario;
- 7) certificato di buona condotta da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante ha il suo domicilio o la residenza da almeno un anno;
- 8) certificato di stato libero e, per i vedovi, certificato da cui risulti che non hanno prole.

I documenti di cui ai numeri 4, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione della domanda; il certificato di cui al n. 8 deve avere una data non anteriore ad un mese a quella della presentazione.

Art. 7.

Gli arruolati nel Corpo vengono nominati allievi agenti di custodia. Le nomine sono fatte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Gli allievi agenti di custodia vengono ammessi a frequentare corsi di addestramento che, ordinariamente, hanno una durata non superiore a sei mesi presso una delle scuole di Portici o di Roma.

E' in facolta' del Ministero di grazia e giustizia di ridurre la durata normale dei corsi di addestramento o di inviare direttamente agli stabilimenti carcerari gli allievi agenti di custodia, quando necessita' contingenti richiedessero di impiegare d'urgenza la loro opera.

Agli arruolati nel Corpo competono i mezzi di viaggio per raggiungere le scuole di addestramento o le sedi di servizio.

Art. 8.

Qualora non sia possibile, attraverso i reclutamenti, procedere alla copertura dei posti di organico stabiliti dall'art. 3 del presente decreto, e' data facolta' al Ministero di grazia e giustizia di richiamare in servizio, in corrispondenza delle vacanze, agenti di custodia pensionati che riuniscano i voluti requisiti fisici e morali e che non abbiano superato il 60° anno di eta'. Ai medesimi verra' sospeso il pagamento dell'assegno di pensione e saranno corrisposte le competenze stabilite nel presente decreto, da computarsi in relazione al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo.

Gli agenti richiamati non hanno diritto ad avanzamento di grado. Il servizio da essi prestato non e' considerato utile ai fini della pensione, ne' da' diritto a liquidazione di alcuna indennita' o buonuscita.

Art. 9.

Sul premio di arruolamento, spettante agli allievi arruolati nel Corpo per effetto del presente decreto, vengono trattenute L. 1000 da versarsi al fondo massa per il vestiario; il residuo importo e' pagato direttamente agli interessati appena conseguita la nomina ad effettivi.

Per l'ammontare e il numero dei premi di rafferma valgono le disposizioni vigenti per l'Arma dei carabinieri.

Art. 10.

Agli allievi agenti di custodia, arruolati per effetto del presente decreto, sono somministrati gratuitamente il vestiario uniforme, le scarpe, gli oggetti di biancheria e di piccolo corredo nella quantita' stabilita nella tabella B allegata al vigente regolamento per il Corpo.

Per la fornitura sono costituiti presso le scuole di Portici e di Roma appositi magazzini vestiario.

Art. 11.

Gli agenti di custodia, dopo la ferma triennale, possono contrarre otto rafferme triennali, al termine delle quali rimangono in servizio fino al 55° anno di eta'.

Sono soppressi gli aumenti di paga per rafferma stabiliti dal 3° capoverso dell'art. 14 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584.

Art. 12.

Ai sottufficiali e alle guardie del Corpo, per le effettive giornate di presenza in servizio, viene corrisposta una speciale indennita' giornaliera carceraria cumulabile con le altre indennita', nella seguente misura:

guardie L. 21,00

guardie scelte . . » 24,00

vicebrigadieri . . » 25,00

brigadieri » 27,00

marescialli » 30,00

Art. 13.

Le indennita' di cui al precedente art. 12 non sono dovute:

1) ai puniti con l'ammonizione e per la durata di giorni cinque dalla data in cui tale punizione venne inflitta;

2) ai puniti mediante consegna per tutta la durata di essa;

3) ai puniti con la riduzione di stipendio o di paga di primo grado o di secondo grado per una durata uguale a quella della riduzione stessa;

4) alle guardie e graduati assenti dal servizio per licenza o per qualsiasi altro motivo per tutta la durata dell'assenza.

Art. 14.

Agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, destinati a prestare servizio nei manicomi e nei sanatori giudiziari, nelle colonie agricole, nelle case di cura e di custodia, nelle case per minorati fisici o psichici, nelle case di lavoro all'aperto della Sardegna e dell'Arcipelago toscano, e negli stabilimenti di qualsiasi genere dislocati in zone malariche, vengono concesse le seguenti speciali indennita' giornaliere:

per i manicomi giudiziari, per le case di cura e di custodia e per le case per minorati fisici o psichici: L. 5,00;

per le colonie dell'Arcipelago toscano: L. 7,00;

per le colonie agricole e per le case di lavoro all'aperto della Sardegna: L. 8,00;

per i sanatori giudiziari e per gli stabilimenti in zone malariche: L. 10,00.

Art. 15.

Agli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono estese le medesime competenze fondamentali ed accessorie previste, per il tempo di pace, dalle disposizioni attualmente in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

Alle competenze fondamentali ed accessorie previste a qualsiasi titolo per gli atri appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, sono sostituite quelle attualmente in vigore per il tempo di pace a qualsiasi titolo per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali, con esclusione dell'indennita' speciale di pubblica sicurezza di cui all'art. 4 del R. decreto 3 gennaio 1944, n. 6, e salve le concessioni particolari stabilite dal presente decreto.

Art. 16.

Gli agenti di custodia cessano dal servizio, oltre che nei casi previsti dal regolamento per il Corpo a seguito dei relativi provvedimenti disciplinari, per una delle seguenti cause:

1) per il compimento del 55° anno di eta';

2) per riforma, accertata nei modi di legge;

3) per fine ferma, su istanza degli interessati o per negata rafferma;

4) per rescissione di ferma, su istanza motivata dagli interessati, quando risultino essere sopraggiunte gravi ed eccezionali esigenze di famiglia che giustifichino l'invocato provvedimento;

5) per incapacita' o inettitudine al servizio, per poco rendimento, per gravi incompatibilita' od altre cause le quali rendano non conveniente l'ulteriore permanenza dell'agente nel Corpo.

La dispensa dal servizio per le ragioni indicate nel n. 5 e' disposta previo parere della Commissione centrale.

Art. 17.

Gli agenti di custodia hanno diritto al collocamento a riposo col trattamento di pensione:

1) quando, dopo 15 anni di servizio, siano divenuti inabili a continuarlo per infermita' od altra causa;

2) quando, avendo compiuto i 25 anni di servizio e il 50° anno di eta', ne facciano domanda.

Art. 18.

I sottufficiali e le guardie i quali, a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 53 del regolamento per il Corpo, sono giudicati permanentemente inabili al servizio di istituto, ma idonei ai servizi sedentari, possono essere tratti per servizio di scritturali, o per altre mansioni, ove ne abbiano i requisiti all'uopo necessari.

Gli addetti ai servizi sedentari non potranno oltrepassare il numero di 100 complessivamente.

E' data preferenza a coloro che siano dichiarati inidonei ai servizi di istituto in conseguenza di infermita' contratta in servizio e per causa dello stesso.

Raggiunto il detto numero sara' licenziato, col trattamento di quiescenza, ove ne abbia diritto, il piu' anziano tra i sedentari non per causa di servizio.

Si considera piu' anziano chi ha compiuto maggior numero di anni di servizio nel Corpo.

Art. 19.

L'art. 48 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia e' modificato come segue:

Salvo il caso speciale previsto dall'art. 54, i graduati e le guardie dispensati dal servizio per motivi di indole non disciplinare, previo parere della Commissione centrale per il personale di custodia, possono essere riammessi soltanto come guardie e quando non abbiano oltrepassato il 40° anno di eta', siano in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo e siano giudicati idonei al servizio.

Ai riammessi e' computato, anche agli effetti della rafferma, il servizio precedentemente prestato nel Corpo, tenendo presente, quanto ai premi, il disposto del 3° comma dell'art. 14. Ad essi non compete

la vestizione gratuita.

Le riammissioni sono disposte nei limiti delle vacanze di organico.

Art. 20.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio puo' essere concessa:

- a) ai sottufficiali che abbiano compiuto l'eta' di anni 28;
- b) alle guardie scelte e alle guardie che abbiano compiuto l'eta' di anni 30.

Per inoltrare la domanda di autorizzazione a contrarre matrimonio, occorre che si sia gia' prestato servizio effettivo alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni.

Art. 21.

Per provvedere alla istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia e' istituito, nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, il ruolo degli ufficiali (gruppo A).

Tale ruolo e' costituito come appresso:

| | |
|------------------------|----|
| maggiori | 1 |
| capitani | 4 |
| tenenti | 8 |
| sottotenenti | 12 |

--

Totale . . 25

--

I detti ufficiali hanno sede nelle citta' indicate nella tabella B, annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, nel numero in essa stabilito per ciascuna residenza.

Art. 22.

Gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 23.

Il Corpo degli agenti di custodia ha la bandiera nazionale.

Essa viene custodita nell'ufficio del maggiore comandante il Corpo per essere usata nelle cerimonie ufficiali.

Art. 24.

Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo vengono effettuate per decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per la grazia e giustizia.

Essi dipendono dal Ministero di grazia e giustizia e sono esonerati da qualsiasi richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione.

Art. 25.

Gli ufficiali del Corpo possono essere collocati a riposo su domanda quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio ed abbiano raggiunti i seguenti limiti di età':

maggiori anni 52;

capitani, tenenti e sottotenenti anni 50.

Cessano di autorità dal servizio quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio e raggiunti i seguenti limiti di età':

maggiori anni 56;

capitani anni 55;

tenenti e sottotenenti anni 52.

Art. 26.

Le promozioni al grado di maggiore sono conferite a scelta tra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianità di grado di almeno tre anni, e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una Commissione di avanzamento presieduta dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e composta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, designato dal Ministero della guerra, e dai direttori degli uffici 1° e 2° della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Le promozioni al grado di capitano e tenente vengono conferite per anzianità e merito, su conforme parere della Commissione di avanzamento di cui al presente articolo, agli ufficiali del grado inferiore che abbiano compiuto rispettivamente sette e cinque anni nei gradi di tenente e sottotenente.

Le funzioni di segretario della Commissione di avanzamento di cui al presente articolo sono esercitate da un funzionario della amministrazione in servizio presso la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore all'8° (gruppo A).

Art. 27.

Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente è riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'età di anni 35, siano in possesso del diploma di maturità classica od altro titolo equipollente ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Per conseguire la nomina i medesimi dovranno frequentare con profitto un apposito corso di istruzione della durata di un anno, al quale verranno ammessi mediante concorso per esame.

I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente articolo saranno portati in aumento a quelli di cui all'articolo seguente.

Art. 28.

I rimanenti posti di cui all'articolo precedente verranno conferiti nel grado di sottotenente, mediante pubblico concorso per esami, al

quale potranno partecipare gli ufficiali anche di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano compiuto un periodo minimo di ufficiale di almeno sei mesi e siano provvisti di laurea in giurisprudenza od altro titolo equipollente.

Il limite di eta' per partecipare a tale concorso e' di anni 28.

I vincitori sono assunti in via di esperimento e devono frequentare un apposito corso della durata di tre mesi, al termine del quale, se riconosciuti idonei, saranno nominati sottotenenti.

Art. 29.

Sono applicabili al personale del Corpo degli agenti di custodia le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205.

I trasgressori saranno licenziati dal Corpo con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 30.

I sottufficiali e le guardie, quando sono liberi dal servizio, sono autorizzati a portare senza licenza, se in abito borghese, la rivoltella; se in divisa i sottufficiali anche la sciabola e le guardie la sciabola baionetta.

Art. 31.

Salvo le disposizioni dell'art. 11 del regolamento per il Corpo, agli allievi sono applicate le sanzioni disciplinari dell'ammonizione, della consegna e della riduzione di paga di cui all'art. 74 del regolamento stesso.

Art. 32.

Le facilitazioni di viaggio concesse agli appartenenti alle Forze armate dello Stato con il vigente regolamento per i trasporti militari, sono estese, per il trasporto personale, delle famiglie e dei bagagli, nei viaggi per servizio o per motivi privati, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

Restano ferme le disposizioni del regolamento sulle concessioni speciali, in virtu' delle quali gli agenti di custodia, nel servizio di traduzione dei detenuti e degli internati minorenni, usufruiscono della concessione speciale B.

Il Ministro per i trasporti e' autorizzato ad introdurre, con proprio decreto, le necessarie varianti nel regolamento sui trasporti militari.

Art. 33.

Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, muniti di tessera di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie e automobilistiche urbane, limitatamente a due soli per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi uno per piattaforma.

Art. 34.

Il contributo delle spese funerarie, previsto dall'articolo 127 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, e' elevato da L. 300 a L. 1000.

Art. 35.

E' abolito il vincolo sulla meta' dei premi di rafferma del personale di custodia, stabilito dal primo capoverso dell'art. 14 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584.

Art. 36.

Al personale di custodia che, per particolari ragioni di servizio, venga provvisoriamente aggregato in sede diversa dalla propria, sono corrisposti gli assegni dovuti per la sede di aggregazione, se piu' favorevoli. Tale beneficio non e' in alcun caso cumulabile col trattamento di missione.

Art. 37.

Con regolamento sara' provveduto alla emanazione delle nuove norme per il servizio di istituto, la tenuta, l'ordinamento, l'istruzione, la disciplina, il servizio sanitario, l'amministrazione in genere del Corpo.

Tale regolamento sara' emanato di concerto col Ministero del tesoro e con quello della guerra.

Art. 38.

Sino a quando non sara' emanato un nuovo regolamento per il Corpo sono applicabili tutte le norme del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, che non siano incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 39.

Nella prima attuazione del presente decreto potranno conseguire la nomina nei vari gradi del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, mediante concorso interno per titoli e giusta graduatoria di merito, da compilarsi da apposita commissione, i funzionari civili dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena di gruppo A del grado corrispondente o superiore che siano stati ufficiali di complemento nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica.

Non saranno ammessi al concorso coloro che nell'ultimo biennio abbiano riportato una classifica inferiore a quella di ottimo.

A loro domanda i detti funzionari possono ritornare nel ruolo di provenienza col grado meno elevato tra quello rivestito nell'Amministrazione e quello conseguito quali ufficiali, e sono collocati anche in soprannumero dopo l'ultimo dei funzionari del detto grado.

Art. 40.

Nella prima attuazione del presente decreto possono aspirare alla nomina a sottotenente, previo concorso per titoli e giusta graduatoria di merito, da compilarsi dalla commissione di cui all'articolo precedente, i marescialli dei tre gradi del Corpo degli agenti di custodia che siano forniti del diploma di maturità classica o di altro titolo equipollente, che abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo ed abbiano prestato servizio quali ufficiali nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, e non abbiano superato il 40° anno di età'.

Tali nomine saranno effettuate sempre che non sia possibile procedere alla copertura dei posti a sottotenenti con funzionari di gruppo A di cui al precedente articolo.

I marescialli come sopra nominati al grado di sottotenente hanno la carriera limitata al grado di capitano.

Art. 41.

Ove non sia possibile provvedere alla copertura dei posti nei vari gradi degli ufficiali a norma delle disposizioni che precedono, il Ministro per la guerra, su richiesta di quello per la grazia e giustizia, distaccherà a prestare servizio presso il Corpo degli agenti di custodia ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 42.

Sino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra restano sospesi gli esami per le promozioni da brigadiere a maresciallo ordinario, stabiliti dall'articolo 21 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584.

Tali promozioni possono essere conferite, ferme restando le altre condizioni, per merito, seguendo l'ordine del ruolo di anzianità'.

Art. 43.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministro di grazia e giustizia, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 44.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Parri - Togliatti - Ricci - Jacini - La Malfa

Visto, il Guardasigilli: Togliatti

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 5. - Ventura

Tabella A.

Organico e ordine gerarchico
del Corpo degli agenti di custodia delle carceri

UFFICIALI

| | |
|--------------------|-------|
| Maggiori | 1 |
| Capitani | 4 |
| Tenenti | 8 |
| Sottotenenti | 12 |
| | ----- |
| Totale ... | 25 |
| | ----- |

SOTTUFFICIALI E GUARDIE

| | |
|----------------------------|--------|
| Marescialli maggiori | 100 |
| Marescialli capi | 150 |
| Marescialli ordinari | 150 |
| Brigadieri | 300 |
| Vicebrigadieri | 350 |
| Guardie scelte | 2.500 |
| Guardie | 6.150 |
| Allievi | 400 |
| | ----- |
| Totale ... | 10.100 |
| | ----- |

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la grazia e giustizia
Togliatti

Il Ministro per il tesoro
Ricci

Tabella B.

| N. d'ordine | SEDI | Maggiore comandante | Capitani | Tenenti | Sottotenenti | Totale |
|-------------|-----------|---------------------|----------|---------|--------------|--------|
| 1 | Ancona | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Bari | - | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Bologna | - | - | 1 | - | 1 |
| 4 | Cagliari | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Catanzaro | - | - | - | 1 | 1 |
| 6 | Firenze | - | - | 1 | - | 1 |
| 7 | Genova | - | - | - | 1 | 1 |
| 8 | L'Aquila | - | - | - | 1 | 1 |
| 9 | Milano | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 10 | Napoli | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 11 | Palermo | - | 1 | 1 | - | 2 |

| | | | | | | |
|----|---------|---|---|---|----|----|
| 12 | Perugia | - | - | - | 1 | 1 |
| 13 | Potenza | - | - | - | 1 | 1 |
| 14 | Roma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Torino | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Trieste | - | - | 1 | - | 1 |
| 17 | Venezia | - | - | 1 | - | 1 |
| | Totali | 1 | 4 | 8 | 12 | 25 |

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la grazia e giustizia
Togliatti

Il Ministro per il tesoro
Ricci